



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, co. 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: “*qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari*”;

VISTO il decreto n. 71345 dell' 14.02.2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 24.07.2012, relativo alla società **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA la nota del 10.05.2013 trasmessa dalla Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Div. VII - che recepisce le modifiche apportate al verbale di accordo del 24.07.2012 relativamente ai lavoratori allocati presso la sede di Lecce;

VISTO l'assenso della Regione Sicilia, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

favore dei lavoratori dipendenti dalla società **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTE le note delle Regioni Lombardia e Puglia, con le quali le Regioni dichiarano di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell' accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale esclusivamente in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24.07.2012, in favore di un numero massimo di 75 lavoratori della società **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**, dipendenti presso le sedi di:



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Catania – n. 30 unità lavorative con riduzione oraria massima del 30% di cui n. 24 unità lavorative per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012 e n. 6 unità lavorative per il periodo dall' 01.09.2012 al 31.12.2012;
- Lecce: n. 20 unità lavorative con riduzione oraria massima del 20% dall' 01.07.2012 al 31.12.2012;
- Messina: n. 24 unità lavorative con riduzione oraria massima del 60% dal 01.07.2012 al 31.07.2012 e dal 01.09.2012 al 31.12.2012 e sospesi a zero ore dal 01.08.2012 al 31.08.2012;
- Milano: n. 1 unità lavorativa sospesa a zero ore dal 01.07.2012 al 31.12.2012.

La misura del predetto trattamento sarà effettuata secondo le modalità illustrate nella seguente tabella:

SEDE	LAVORATORI	PERCENTUALE PART TIME
CATANIA	n. 6	100
	n. 7	90
	n. 12	75
	n. 2	60
	n. 1	52.50



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEDE	LAVORATORI	PERCENTUALE PART TIME
<i>TOTALE</i>	n. 1	45
	n. 1	37.50
	<i>n. 30</i>	
LECCE	n. 11	100
	n. 8	60
	n. 1	62.50
<i>TOTALE</i>	<i>n. 20</i>	
MESSINA	n. 20	100
	n. 3	60
	n. 1	60 dal 01.07.2012 al 30.09.2012 e 100 dall' 01.10.2012 al 31.12.2012
<i>TOTALE</i>	<i>n. 24</i>	
MILANO	n. 1	100
<i>TOTALE</i>	<i>n. 1</i>	
<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>	<i>n. 75</i>	



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.07.2012 al 05.12.2012 e del 30% per il periodo dal 06.12.2012 al 31.12.2012 per le unità lavorative allocate presso le sedi di Catania e Lecce.

Codice Fiscale: 08590821008

Matricola INPS: 7050434801

Pagamento diretto: NO

ART. 2

a) Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 24.07.2012, e all'assenso della Regione Sicilia, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

b) Conformemente a quanto previsto nel citato accordo governativo del 24.07.2012 e alle note con le quali le Regioni Lombardia e Puglia, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, hanno manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori delle Regioni Lombardia e Puglia, calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di: 235.166,09 (duecentotrentacinquemilacentosessantasei/09).

ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 235.166,09 (duecentotrentacinquemilacentosessantasei/09), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 25/06/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni